

CAMERA DEI DEPUTATI N. 461-A**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE TOZZI CONDIVI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BAVARO, VICENTINI, AVANZINI**

Annunziata il 1° aprile 1949

Parificazione della Consulta Nazionale
ad una legislatura del Parlamento Nazionale

Presentata alla Presidenza l'11 giugno 1950

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nelle sedute del 10 novembre 1949 e del 14 marzo 1950, esaminando in sede referente la proposta di legge, a maggioranza, la I Commissione deliberò di non prenderla in considerazione, nel mentre i colleghi della minoranza si riservarono di presentare una loro relazione.

La formazione di una prevalente opinione contraria, nei confronti di una minoranza di favorevoli non ebbe — ed è bene notarlo — alcuna base nel campo delle ideologie politiche. Come pure — ed è necessario notare anche questo — nessuno volle disconoscere gli altissimi meriti, la solenne funzione storica della Consulta Nazionale.

Le diversità di opinioni ebbero a fondamento soltanto una diversa impostazione del problema il quale per la maggioranza può essere riassunto così:

« La Consulta Nazionale per il contributo eccezionale dato alla patria nel duro periodo

della ricostituzione dei suoi organi elettivi ha diritto al più alto riconoscimento ma non può essere parificata ad una legislatura del Parlamento Nazionale, perché mancano ad essa i requisiti essenziali i quali potrebbero consentire tale parificazione ».

Dall'ampia disamina che si svolse nell'ambito della nostra Commissione emersero i motivi che suffragano una tale tesi.

Se infatti il Parlamento Nazionale ha per sua caratteristica l'elettività e la piena funzione legislativa, è evidente ed indiscutibile che tali requisiti mancano alla Consulta.

Infatti il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, istitutivo della Consulta, disponeva che i membri della Consulta venivano nominati dal Governo (sia pure su designazioni varie) ed all'articolo 1° così testualmente suonava: « La Consulta Nazionale dà parere sui problemi generali e sui provvedimenti legislativi che le vengono

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sottoposti dal Governo ». All'articolo 4 era poi ribadita la caratteristica di semplice organo consultivo alle dirette dipendenze del Governo in quanto anche la pubblicità o meno delle sedute della Consulta era subordinata al volere del Governo.

La Consulta pertanto era — così come anche la dizione ammetteva — un organo non elettivo e consultivo, reclamato da un determinato periodo storico di transizione e come tale fu allora, ed in seguito, sempre considerata.

La stessa relazione con la quale i presentatori illustrano la proposta di legge non può che sottolineare una tale impostazione politica e giuridica. Sostengono i relatori che il riconoscimento di una tale parificazione è contenuto nell'articolo 93 della legge elettorale della Camera dei deputati e nel capoverso della terza norma transitoria della Costituzione. Un tale argomento è privo di ogni fondamento: con le norme richiamate non si è voluta parificare l'appartenenza alla Consulta all'appartenenza ad una Assemblea legislativa, si è voluto soltanto considerare tale appartenenza come una implicita discriminazione. Se infatti coloro che erano stati gerarchi fascisti o senatori di nomina regia avevano fatto poi parte della Consulta, era evidente che in tale sede erano stati preventivamente discriminati e ritenuti degni di partecipare a così alto consesso, espressione della liberazione: mettere in discussione successivamente una tale loro dignità morale avrebbe suonato offesa alla Consulta e pertanto i legislatori hanno considerato l'appartenenza alla Consulta come un titolo discriminante e nulla più.

Se una riprova di ciò vuol trovarsi nella Costituzione, una ne troviamo e proprio nella disposizione terza delle transitorie richiamata dai presentatori. Infatti quando si è voluto valutare, al fine della nomina dei senatori di diritto, il numero delle legislature alle quali si era fatto parte, si è esclusa esplicitamente l'appartenenza alla Consulta. Si è considerato « il presidente... di assemblea legislativa » e ancora coloro che « hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella della Assemblea Costituente ». In base a questa norma non sono stati infatti nominati senatori di diritto coloro che avevano avute due elezioni e avevano partecipato anche alla Consulta. E vi sono alcuni che si trovano in tali condi-

zioni ed invano hanno richiesto il riconoscimento di questo che per essi rappresentava un diritto.

Ad un tale preteso diritto non si accennò nemmeno durante la preparazione della norma terza, né nella discussione in Assemblea. Se dunque nel periodo nel quale doveva essere lanciata e discussa una tale proposta, neppure ad essa si accennò, se i costituenti, eletti dopo la Consulta, non hanno creduto riconoscere a questa la caratteristica di assemblea legislativa, nessuna ragione politica o giuridica può determinare il primo Parlamento della Repubblica italiana a proporre ora tale riconoscimento.

Mi sono richiamato ai lavori della Costituente per superare quell'argomento, di carattere più che altro sentimentale, col quale si vorrebbe accusare la decisione della maggioranza della Commissione di mancanza di comprensione dell'alta missione svolta dalla Consulta.

La Commissione — nella sua maggioranza — ha voluto deliberatamente soffocare i motivi sentimentali per non farsi trascinare da essi a compiere quegli errori che sono stati poi rimproverati dalla storia a tutte le rivoluzioni.

I meriti conseguiti in un determinato campo, sia pure esso altissimo ed eroico, non possono dare diritto che al riconoscimento di essi. Fare di questi meriti titolo a conseguire attributi, i quali nulla hanno a che fare con quelli che sono i titoli e le capacità di ciascuno, è principio di disordine, è violazione di legge.

I consultori hanno l'altissimo, l'unico titolo spettante ad essi soli tra tutti gli italiani — di essere stati degni di rappresentare — essi soli — tutto il popolo italiano.

I consultori, essi soli, sono stati riconosciuti, tra tutti, i più degni per porre le pietre fondamentali sulle quali doveva essere costruita la nuova Repubblica italiana.

Questa è la loro dignità, questa è la loro grandezza.

Ma legislatori non furono e per legislatori non possono essere riconosciuti.

Questo la maggioranza della Commissione ha ritenuto. Nella certezza che, proponendo il rigetto della proposta di legge, ha fatto atto di ossequio alla Consulta Nazionale.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Consulta nazionale è parificata a tutti gli effetti di legge ad una legislatura del Parlamento nazionale.

ART. 2.

I membri della Consulta nazionale per tale legislatura sono parificati ad ogni effetto ai membri della Camera dei Deputati e ne conservano gli stessi diritti.

ART. 3.

La Segreteria della Camera dei Deputati funziona come Segreteria della Consulta nazionale, conserva gli atti della Consulta, gli elenchi dei Consulori nazionali ed ogni altro documento relativo alla Consulta nazionale e rilascia qualsiasi documento o attestazione relativa alla stessa.

ART. 4.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la legge presente.